

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 1970
relativa al Comitato consultivo dei cereali
(70/286/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con la decisione 18 luglio 1962 la Commissione ha istituito un Comitato consultivo dei cereali ⁽¹⁾ ;

considerando che dall'esperienza acquisita risulta la necessità di talune modifiche della succitata decisione al fine di conferire maggiore efficacia a detto Comitato ;

considerando che l'importanza delle modifiche rende necessaria la rielaborazione completa del testo, al fine di conservarne la chiarezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

Il testo della decisione del 18 luglio 1962 relativa alla creazione del Comitato consultivo dei cereali, è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. È costituito presso la Commissione un Comitato consultivo dei cereali, denominato in seguito il Comitato.

2. In seno al Comitato sono rappresentate le seguenti categorie economiche : produttori agricoli, cooperative agricole, industrie agricole ed alimentari, commercio dei prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori del settore agricolo ed alimentare e consumatori.

Articolo 2

1. Il Comitato può venire consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti.

2. Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione che rientri nella competenza di

quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto da trentotto membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue :

- quattordici ai produttori dei cereali ;
- due alle cooperative cerealicole ;
- tre alle cooperative cerealicole ed alle cooperative per la trasformazione dei cereali ;
- sei alle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari, dei quali :
 - due all'industria molitoria, alle industrie maisicole, all'industria delle semole e all'industria delle paste alimentari ;
 - due all'industria produttrice di malto, all'industria della birra ed alle industrie alimentari che impiegano cereali ;
 - due all'industria dei prodotti amilacei e all'industria produttrice di alimenti per il bestiame ;
- quattro al commercio di cereali ;
- cinque ai lavoratori agricoli ed ai lavoratori del settore alimentare ;
- quattro ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali o dei consumatori costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei cereali. Per ogni seggio, le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del Comitato restano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del Comitato restano in carica fino al momento in cui si provvederà alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

⁽¹⁾ GU n. 72 dell'8. 8. 1962, pag. 2026/62.

In caso di decesso di un membro del Comitato, di dimissioni volontarie e di cessazione di appartenenza all'organizzazione da lui rappresentata, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco dei membri viene pubblicato dalla Commissione a titolo d'informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Il Comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Alla stessa maggioranza dei voti, il Comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nell'ambito del Comitato.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato.

Articolo 6

A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato dell'organismo centrale cui fa capo la categoria stessa ad assistere alle riunioni del Comitato. Allo stesso modo, il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno; gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Il Comitato può formare nel proprio ambito gruppi di lavoro.

Articolo 8

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza di riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei suoi gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nella sua domanda di parere del Comitato, la Commissione ha la facoltà di fissare il termine entro il quale il Comitato dovrà esprimere il suo parere.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesse alla Commissione.

Qualora il parere richiesto è espresso all'unanimità, il Comitato redige le conclusioni comuni da allegare al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione a loro richiesta.

Articolo 10

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel quadro dei lavori del Comitato stesso qualora la Commissione lo informi che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato.

In questo caso, alle riunioni assistono soltanto i membri del Comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in funzione dell'esperienza acquisita. »

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY